Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GATTI – MANZONI-AUGRUSO"
Scuola Secondaria di I grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia
Via G. Amendola s.n.c. – 88046 – Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968-462500

Mail istituzionale: czic84400q@istruzione.it – mail PEC: czic84400q@pec.istruzione.it

COD. MECC. CZIC84400Q – C.F. 92002540794 – COD. FATT. UF7F01

CIRCOLARE n° 29

Alle famiglie
Al personale tutto
Agli Uffici Amministrativi
Ai referenti di plesso

Al DSGA

OGGETTO: **validità circolari anno precedente-uscita autonoma alunni scuola primaria**

Validità circolari dirigenziali del precedente anno scolastico

Si informano le SS.LL. che continuano a restare in vigore tutte le circolari del precedente anno scolastico, fatti salvi eventuali modifiche e/o aggiornamento, che sono oggetto di nuove circolari. In caso di circolari di pari oggetto, prevale la circolare più recente (aggiornata).

Uscita autonoma alunni scuola primaria

Si comunica alle famiglie interessate che per gli alunni frequentanti la classe quinta di scuola primaria, solo in casi eccezionali e debitamente documentati, si potrà autorizzare l'uscita autonoma dei figli, su richiesta di entrambi i genitori, secondo le modalità di seguito esplicitate.

Non si autorizza in nessun caso l'uscita autonoma degli alunni delle classi quarte, disposizione in vigore già dallo scorso anno, sentito il parere dei Servizi sociali, concordi con la Dirigenza Scolastica.

Si precisa che l'autorizzazione (per i soli alunni di quinta) sarà rilasciata dal dirigente scolastico solo dopo aver acquisito una relazione dei docenti di classe sul grado di autonomia e responsabilità dell'alunno, dunque, non prima di fine ottobre.

I genitori interessati (ri)presenteranno la richiesta entro il 10 ottobre, utilizzando il modello predisposto dalla scuola (allegato alla presente circolare, pubblicata anche nella sezione Avvisi), dopo aver letto la circolare stessa, che regolamenta l'uscita autonoma degli alunni di classe quinta primaria, in casi eccezionali.
Entro fine ottobre si rilasceranno le autorizzazioni, dopo aver acquisito le relazioni favorevoli degli insegnanti sul grado di autonomia e responsabilità dell'alunno.

Cosa devono dichiarare i genitori
I genitori dichiarano di aver attivato un percorso educativo volto a potenziare l'autonomia del proprio figlio, che riguarda anche la possibilità di effettuare da solo l'itinerario scuola-casa in sicurezza, a piedi, in bicicletta e/o con i mezzi di trasporto scolastici; che il proprio figlio conosce il percorso scuola-casa e lo ha già percorso autonomamente e in sicurezza, senza accompagnatori; che il proprio figlio durante il tragitto sarà controllabile e controllato anche tramite il cellulare che porta con sé.
Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta in un apposito modello di autorizzazione speciale predisposto dalla scuola (allegato alla presente circolare e scaricabile nella sezione avvisi).

Cosa autorizzano i genitori
I genitori autorizzano la scuola a consentire l'uscita autonoma dell'alunno al termine delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza ed esonera, inoltre, la scuola dalla responsabilità inerente l'adempimento dell'obbligo di vigilanza nel tragitto dall'uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico, nel tempo di sosta alla fermata utilizzata e nella salita e discesa dal mezzo di trasporto.
Le responsabilità
Con la nota prot. 2379 del 12 dicembre scorso, riguardante l'Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici, applicativa dell'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito nella legge del 4 dicembre 2017, n. 172, è stata finalmente sancita l'uscita autonoma degli alunni dai locali scolastici anche al di sotto dei 14 anni di età. La disposizione prevede che si possa applicare alla responsabilità genitoriale la possibilità di autorizzare sia l'uscita autonoma dalla scuola dei minori, frequentanti la scuola media e il primo periodo della secondaria, sia il loro utilizzo autonomo dei mezzi di trasporto scolastici. In tal modo, si esonerano da ogni responsabilità il personale della scuola, a partire dal capo d'istituto, e il gestore del servizio di trasporto nelle fasi di salita e di discesa e nel tempo di sosta alle fermate.
L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza." I genitori interessati potranno autorizzare la scuola a consentire l'uscita autonoma del proprio figlio formalizzando la richiesta (…). Il modello, debitamente compilato e firmato (da entrambi i genitori o dal tutore), dovrà essere consegnato in segreteria studenti improrogabilmente entro, naturalmente, la data di inizio utilizzo. È implicito che se i genitori non autorizzano la scuola all'uscita autonoma degli alunni, permangono gli obblighi di vigilanza e il minore al suono della campanella per poter

uscire da scuola dovrà essere affidato direttamente dal docente dell'ultima ora di lezione al genitore o persona delegata.

La durata dell'autorizzazione

La nota prot. 2379 del 12 dicembre 2017 specifica che "le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori di 14 anni alle istituzioni scolastiche avranno efficacia per l'intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca. Resta inteso che dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico".

Normativa di riferimento

Art. 19 bis Legge 172 del 4 dicembre 2017: "1.I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche)) "I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione", possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni".

Nota ministeriale prot. 2379 del 12 dicembre 2017

La nota prot. 2379 del 12 dicembre 2017 avente come oggetto la "Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – autorizzazione all'uscita autonoma" recita "L'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre u.s., ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l'uscita autonoma al termine dell'orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta "autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza". La norma prevede, inoltre che analoga autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente

all'utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche in questo caso, la norma prevede che detta autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza "nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche".

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Mongiardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 del D.Lgs 39/93